



COMUNE DI PILA

C.F. 82001310026
P.IVA 01627200023

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 – pila@ruparpiemonte.it – www.comune.pila.vc.it

Ufficio tecnico

Pila, 11/10/2024

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA “EX-POST”

(per opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico)

Ai sensi dell'art. 167 comma 5, dell'art. 181 D.LGS. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali

n. 01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 02/04/2024 protocollo n. 496 perveniva istanza di richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Sig.ra **MARIANI Anna Maria**, nata a Borgosesia (VC) il 22/05/1965, c.f. MRN NMR 65E62 B041T, residente in Via Partigiani n. 11 a Borgosesia (VC) e del Sig. **MARIANI Fulvio**, nato a Novara, c.f. MRN FLV 59C11 F952T, residente in Via per Pianezza n. 5 a Borgosesia (VC), relativamente alle opere edilizie in difformità alla Licenza di Costruzione n. 7 del 30/06/1972 e successiva Licenza di Costruzione n. 7 del 04/04/1973 in variante alla precedente sull'immobile di proprietà sito in Via per Alagna snc a Pila ed individuato al N.C.E.U. al foglio 4, mappale 492, fabbricato **tutelato dal D.L.GS 42/2004 e s.m.i.** ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) *fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*; in merito al **rilascio dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA “EX-POST”**, ai sensi dell'art. 167 comma 5 e art. 181 dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 149 del Codice dei Beni Culturali.
- Le opere consistenti in **opere edilizie in difformità alla Licenza di Costruzione n. 7 del 30/06/1972 e successiva Licenza di Costruzione n. 7 del 04/04/1973 in variante alla precedente** sono state compiute sull'immobile di proprietà sito in Via per Alagna snc a Pila ed individuato al N.C.E.U. al mappale 492 foglio 4 così come nel dettaglio riportate dal progettista Geom. Giuseppe Ancona, con studio tecnico in Via Cairoli n. 47 a Borgosesia (VC).

Visto il parere espresso dalla:

- Commissione Locale per il Paesaggio in data 09/10/2024;
- Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici di Torino dal punto di vista paesaggistico prot. 803 del 17/05/2024 (agli atti con prot. 6627 del 20/05/2024), pervenuta in atti il 30/09/2024 prot. n. 1457.

Dato atto che:

- Il richiedente ed il professionista asseverano la corrispondenza dello stato dei luoghi a quanto rappresentato negli elaborati grafici, la conformità degli stessi ai precedenti titoli agli atti dell'Amministrazione e la veridicità delle rappresentazioni fotografiche corrispondenti alla data di presentazione della presente domanda;

- A tal fine, consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

RILASCIATA

Alla Sig.ra **MARIANI Anna Maria**, nata a Borgosesia (VC) il 22/05/1965, c.f. MRN NMR 65E62 B041T, residente in Via Partigiani n. 11 a Borgosesia (VC) e al Sig. **MARIANI Fulvio**, nato a Novara, c.f. MRN FLV 59C11 F952T, residente in Via per Pianezza n. 5 a Borgosesia (VC),

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA "EX-POST"

(per opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico)

ai sensi dell'art. 167 comma 5, dell'art. 181 D.LGS. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali

Per opere consistenti in *opere edilizie in difformità alla Licenza di Costruzione n. 7 del 30/06/1972 e successiva Licenza di Costruzione n. 7 del 04/04/1973 in variante alla precedente* compiute sull'immobile di proprietà sito in Via per Alagna snc a Pila ed individuato al N.C.E.U. al mappale 492 foglio 4.

L'esito finale dell'Autorizzazione Paesaggistica "ex-post" a sanatoria **NON** comporta il pagamento della sanzione pecuniaria in quanto non costituisce illecito paesaggistico.

Si precisa che la **presente autorizzazione, seppur postuma, è rilasciata dal Comune ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 01/12/2008, n. 32 e s.m.i. solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento eseguito, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce né accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie statali, regionali e comunali vigenti, pertanto necessita essere in possesso di Permesso di Costruire o altra autorizzazione amministrativa necessaria, ovvero alla presentazione di SCIA o CILA nei casi consentiti dalla legge;**

Ai sensi dell'art. 146 comma 12 del D.Lgs. 42/2004, la presente autorizzazione paesaggistica "EX-POST", è impugnabile con ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse;

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti ed è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti.



Il Responsabile del Servizio

(Gatti Massimo)